



COMUNE DI BRINDISI

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.
Data di Registrazione

10
09/02/2024

OGGETTO: RIF. 53_AMB_2023 ABB. DI RIFIUTI SU UN TERRENO IN AGRO DI BRINDISI LOC. SANTA TERESA

IL SINDACO

PREMESSO

Con le comunicazioni acquisite al ns. prot. n. 22572 del 01.03.2023 e prot. n. 33993 del 22.03.2023 previa nota di richiesta verifica dati prot. n. 26451 del 10.03.2023, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità Urbana – Sezione Regionale di Vigilanza ha accertato in agro di Brindisi località Santa Teresa, l'abbandono di cumuli sparsi di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da beni durevoli non RAEE, pneumatici fuori uso, rifiuti urbani, rifiuti vegetali, rifiuti tessili, rifiuti in plastica, allegando dettagliata documentazione fotografica.

In base agli accertamenti catastali compiuti, emergeva che una delle particelle oggetto di abbandono --- omissis... ---

Pertanto, con nota prot. n. 41738 del 07.04.2023 spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il Comune di Brindisi avviava nei confronti di suddetti soggetti un procedimento teso all'adozione di ordinanza sindacale di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. m. e ii., dando termine di dieci giorni per la presentazione di memorie e documenti.

Tutti i plichi raccomandati sono stati riconsegnati all'Amministrazione comunale per compiuta giacenza nè sono state presentate memorie e/o osservazioni da parte dei destinatari dell'avvio del procedimento.

Con nota prot. n. 123483 del 21.11.2023, il Settore Ambiente ed Igiene Urbana del Comune di Brindisi ha richiesto al Comando di Polizia Locale di Brindisi, la verifica dello stato dei luoghi.

Il Comando di Polizia Locale di Brindisi, con nota prot. n. 134844 del 07.12.2023, ha trasmesso il verbale di accertamento del 29.11.2023, con il quale si constatava la presenza dei rifiuti abbandonati già accertati dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità Urbana – Sezione Regionale di Vigilanza.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

CONSIDERATO

In materia di inquinamento ambientale, l'art. 192 del D.Lgs. n. 152 e ss.mm. e ii. prevede, unitamente ad una responsabilità di tipo commissivo a carico del responsabile dell'abbandono e del deposito dei rifiuti (tenuto alla rimozione degli stessi), anche una responsabilità solidale a carico del proprietario o di chi abbia a qualunque titolo la disponibilità dell'area interessata dai rifiuti, ove ad esso sia imputabile l'abbandono a titolo di dolo o colpa, come nel caso in questione.

Infatti, i terreni sopra individuati, sono stati oggetto di un deposito incontrollato di rifiuti/materiali di varia tipologia, rappresentando una situazione di potenziale pregiudizio per la salute pubblica.

L'accertamento della responsabilità può essere fondato anche su ragionevoli presunzioni (*ex multis*, TAR Emilia Romagna, Sez. I, 19 aprile 2022, n. 349; Consiglio di Stato sez. V, 8 luglio 2019, n. 4781) o condivisibili massime d'esperienza (T.A.R. Campania Napoli sez. V, 13 dicembre 2019, n. 5938).

L'eterogeneità e la quantità di rifiuti abbandonati denotano una chiara trascuratezza ed un completo disinteresse nei confronti del bene posseduto nonché una pluralità azioni di terzi tese all'abbandono dei rifiuti: ciò lascia ragionevolmente presumere che per tali ragioni il terreno sia un sito considerato da terzi quale idoneo all'abbandono illecito di rifiuti tale da potersi trasformare in una potenziale discarica abusiva.

Inoltre, come si evince dalla documentazione fotografica dell'area in questione trasmessa dall'Organo accertatore, la stessa è liberamente accessibile e, pertanto, l'assenza di qualsivoglia manufatto idoneo a scoraggiare l'azione illecita di terzi ha reso possibile attuare i molteplici abbandoni illeciti di rifiuti senza che i proprietari dei terreni abbiano adottato alcuna condotta idonea ad evitare detta situazione.

Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza amministrativa secondo cui il requisito della colpa postulato dall'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 *ben può consistere nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele, anche di ordine civilistico, che l'ordinaria diligenza, accortezza ed attenzione suggeriscono per assicurare un'efficace protezione ambientale dell'area* (Cfr. Cons. di Stato – Sez. IV 13/1/2010 n. 84; Cass. Sez. Un. 25/2/2009 n. 4472; TAR Trentino Alto Adige - Sez. I – 2/11/2011) (TAR, Sicilia, Palermo, sent. n. 2675 del 21.11.2016).

Inoltre, il TAR Piemonte, con la recente sentenza n. 612 del 14.06.2023, ha affermato che *“le circostanze della mancata recinzione e la mancanza di qualsivoglia controllo consentono di ritenere sussistente nella fattispecie quella negligenza del proprietario cui attribuisce rilievo l'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, essendo certamente ascrivibile allo stesso un onere di vigilare e di apprestare strumenti utili ad evitare che sull'area di proprietà fossero sversati e abbandonati rifiuti in quantità tale da costituire una seria minaccia per la salute pubblica.”*

VISTI

- l'art. 192 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e ss. mm. e ii., il quale prevede, unitamente ad una responsabilità di tipo commissivo a carico del responsabile dell'abbandono o del deposito dei rifiuti (tenuto alla rimozione dei rifiuti), una responsabilità solidale a carico del proprietario o di chi abbia a qualunque titolo la disponibilità dell'area interessata, ove ad esso sia imputabile l'abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa;
- Il vigente D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- l'Ordinanza sindacale n. 17 del 27/07/2015, recante *“Manutenzione e pulizia delle aree e degli immobili privati in area urbana, per il decoro urbano e per l'igiene e la sanità pubblica”*;

ORDINA

- --- omissis... ---le seguenti attività, in solido fra loro e con oneri a proprio carico:
 1. rimozione completa dei rifiuti riversati nell'area indicata e ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della presente Ordinanza;
 2. conferimento ad impianto di recupero e/o di smaltimento regolarmente autorizzato, dei rifiuti oggetto dell'abbandono, mediante impresa abilitata al trasporto;
 3. entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni dal ricevimento della presente Ordinanza, presentazione al Settore Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Brindisi, della documentazione (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) attestante la regolarità del trasporto e del conferimento di cui alla precedente lettera b) nonché della documentazione fotografica del terreno a seguito della rimozione dei rifiuti.

DEMANDA

al Settore Ambiente ed Igiene Urbana del Comune di Brindisi l'adozione dei consequenziali adempimenti di competenza;

al personale ispettivo del Comando di Polizia Locale di Brindisi, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza nonché l'adozione degli eventuali provvedimenti, sanzioni e adempimenti di competenza.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Puglia nel termine di 60 giorni dalla ricezione della presente Ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla ricezione del presente atto;

che, in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza da parte dei soggetti sopra indicati tenuto alla sua osservanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in loro danno ed al recupero nei loro confronti delle somme anticipate da questa Amministrazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale nonché delle altre norme penali eventualmente applicabili al caso di specie.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia comunicata/notificata ai soggetti sopra indicati tenuti alla sua osservanza ed esecuzione;

che la presente Ordinanza sia trasmessa anche a:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Brindisi.
- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione regionale di Vigilanza.

L'originale di questo documento digitale è conservato con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del CAD, ovvero secondo le regole individuate dalle Linee Guida AgID in materia di formazione gestione e conservazione entrate in vigore dal 10/09/2020 e con applicazione obbligatoria a partire dal 01/01/2022. La stampa cartacea con apposizione del timbro di protocollo del Comune di Brindisi equivale a copia conforme all'originale.

DOTT. GIUSEPPE MARCHIONNA

IL SINDACO
Giuseppe Marchionna